

# Ordinanza concernente le inchieste sulla sicurezza 742.161 in caso di eventi imprevisti nei trasporti (OIET)

## Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

L'ordinanza del 17 dicembre 2014<sup>2</sup> concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti è modificata come segue:

### *Ingresso*

visti gli articoli 15a capoversi 1 e 5, 15b capoverso 6, 15c e 95 della legge federale del 20 dicembre 1957<sup>3</sup> sulle ferrovie (Lferr);  
visto l'articolo 14 capoverso 3 della legge del 25 settembre 2015<sup>4</sup> sul trasporto di merci;  
visto l'articolo 5 capoverso 2 della legge federale del 23 settembre 1953<sup>5</sup> sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera;  
visti gli articoli 25 capoversi 1 e 5, 26 capoverso 6 e 26a capoverso 1 della legge federale del 21 dicembre 1948<sup>6</sup> sulla navigazione aerea (LNA);  
in esecuzione del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999<sup>7</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo;  
e in esecuzione della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù dell'allegato 1 all'Accordo del 21 giugno 1999<sup>8</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia,

- 2 RS 742.161
- 3 RS 742.101
- 4 RS 742.41
- 5 RS 747.30
- 6 RS 748.0
- 7 RS 0.748.127.192.68
- 8 RS 0.740.72

*Art. 20 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Il SISI esamina gli eventi imprevisti per i quali vi è l'obbligo di notifica al servizio notifiche, purché l'inchiesta abbia quale scopo la prevenzione di ulteriori eventi imprevisti.

<sup>1bis</sup> Decide, immediatamente e in ogni caso entro due mesi dalla ricezione della notifica concernente l'evento imprevisto, se aprire l'inchiesta, purché le informazioni necessarie a questo scopo siano disponibili.

*Art. 43 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'informazione alle autorità e organizzazioni estere competenti si basa sul diritto internazionale ferroviario e della navigazione aerea e marittima.

*Art. 47 cpv. 4<sup>bis</sup>*

<sup>4bis</sup> Il coinvolgimento delle autorità e organizzazioni estere competenti affinché esprimano il proprio parere si basa sul diritto internazionale ferroviario e della navigazione aerea e marittima.

*Art. 48 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Il SISI rivolge raccomandazioni di sicurezza ad autorità estere conformemente al diritto internazionale ferroviario e della navigazione aerea e marittima.

*Art. 52 cpv. 4*

<sup>4</sup> Se è concesso un secondo termine, l'ufficio d'inchiesta decide se pubblicare, all'anniversario dell'evento imprevisto, un rapporto sullo stato dei lavori che espone i progressi dell'inchiesta e gli eventuali problemi di sicurezza. A tal fine tiene conto delle prescrizioni determinanti del diritto internazionale ferroviario e della navigazione aerea e marittima, nonché della portata dell'evento imprevisto.

II

La presente ordinanza entra in vigore il xx mese 20XX.